

DM 13/12/1991 n. 928700 (testo storico)

Decreto Ministeriale 13 dicembre 1991 (in Gazz. Uff., 18 dicembre, n. 296). -- Modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione alla certificazione CEE prevista dalla direttiva del Consiglio n. 88/378/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli.

Preambolo

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Visto l'art. 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 88/378/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli; Visto il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, relativo all'attuazione della direttiva n. 88/378/CEE ed in particolare l'art. 7, comma 1;

Decreta:

Articolo 1

Articolo unico.

-- L'istanza relativa alla richiesta di autorizzazione alla certificazione CEE prevista dalla direttiva n. 88/378 deve essere indirizzata in bollo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - D.G.P.I. Ispettorato tecnico dell'industria - Via Molise, 2 - Roma.

Alla domanda, redatta secondo le indicazioni prescritte e firmata dal legale rappresentante dell'organismo o del laboratorio di prova, dovranno essere allegati, in triplice copia, i seguenti documenti in bollo:

- 1) certificato di iscrizione alla CCIAA per i soggetti di diritto privato;**
- 2) atto costitutivo o statuto, con autentica notarile, ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico;**
- 3) elenco dei macchinari e attrezzature in dotazione, corredato di caratteristiche tecniche ed operative;**
- 4) elenco del personale con relative qualifiche, titoli di studio, mansioni;**
- 5) dichiarazione impegnativa in ordine al puntuale soddisfacimento dei "requisiti minimi" di cui all'allegato II della direttiva n. 84/532;**
- 6) polizza di assicurazione di responsabilità civile con massimale non inferiore a lire due miliardi.**

L'eventuale accreditamento da parte di un ente specializzato sarà considerato valido elemento di valutazione.

Il ricorso a strutture diverse da quelle del richiedente, anche per esami e o prove particolari, dovrà essere documentato mediante copia dell'accordo. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si riserva di procedere al controllo periodico della sussistenza di detto accordo.